



CONFESAL

CONFEDERAZIONE GENERALE
SINDACATI AUTONOMI LAVORATORI

CESI



PREVIDENZA, LAVORO E FAMIGLIA

principali novità della

LEGGE DI BILANCIO 2025



*Realizzazione grafica e impaginazione di
Andrea Blasi*

Photo: © 2025 Adobe Stock

per

CONFSAL

Confederazione generale Sindacati Autonomi Lavoratori

Via Angelo Bargini, 8 - 00153 Roma

info@confsal.it

PREVIDENZA, LAVORO E FAMIGLIA

PRINCIPALI NOVITÀ DELLA

LEGGE DI BILANCIO 2025

(L. 30/12/2024 N. 207)

DIPARTIMENTO
PREVIDENZA
CONFSAL

Testo a cura di
Vincenzo Di Biasi
Domenico Cosentino



SOMMARIO

▶ OPZIONE DONNA	4
▶ PENSIONE QUOTA 103.....	6
▶ APE SOCIALE	8
▶ INCREMENTO PENSIONI MINIME	10
▶ INCREMENTO DELLE MAGGIORAZIONI SOCIALI	12
▶ ACCESSO ALLA PENSIONE DI VECCHIAIA PER LE LAVORATRICI CON QUATTRO O PIU FIGLI	14
▶ PEREQUAZIONE PENSIONATI RESIDENTI ALL'ESTERO	16
▶ PREVIDENZA COMPLEMENTARE	18
▶ RIDUZIONE CONTRIBUTIVA LAVORATORI AUTONOMI	22
▶ INCENTIVO AL LAVORO DOPO IL REQUISITO PENSIONISTICO	24
▶ LIMITI DI ETA' PENSIONAMENTO LAVORATORI PUBBLICI	26
▶ OPZIONE MAGGIORAZIONE CONTRIBUTIVA.....	28
▶ ABROGAZIONE RILIQUIDAZIONE TRATTAMENTO PENSIONISTICO	30
▶ REQUISITI FRUIZIONE NASPI	32
▶ DISOCCUPAZIONE PER I LAVORATORI RIMPATRIATI	34
▶ NUOVI REQUISITI ADI e SFL	36
▶ BONUS NUOVE NASCITE	38
▶ BUONO ASILI NIDO	40
▶ CONGEDI PARENTALI	42
▶ DECONTRIBUZIONE LAVORATRICI MADRI	44

OPZIONE DONNA

Legge di bilancio • 2025

Opzione donna

ART. 1

COMMA 173

All'articolo 16 del decreto-legge 28 gennaio 2019, n.4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26, sono apportate le seguenti modificazioni.

a) al comma 1-bis, alinea, le parole: "31 dicembre 2023" sono sostituite dalle seguenti: "31 dicembre 2024";

b) al comma 3, le parole: "28 febbraio 2024" sono sostituite dalle seguenti: "28 febbraio 2025"

COMMENTO

La norma modifica l'articolo 16 del decreto-legge n. 4 del 2019, relativo al regime pensionistico anticipato denominato "Opzione Donna". Tale regime consente l'accesso alla pensione anticipata alle lavoratrici che abbiano maturato, entro il 31 dicembre 2024, un'anzianità contributiva pari a 35 anni e un'età anagrafica di almeno 61 anni.

L'età anagrafica **si riduce** di un anno per ogni figlio **nel limite** massimo di due anni.

Il diritto al pensionamento anticipato si perfeziona solo se le lavoratrici rientrano in **almeno** una delle seguenti categorie:

- **Assistenza a familiari disabili:** le lavoratrici devono assistere, al momento della richiesta e da almeno sei mesi, il coniuge o un parente di primo grado convivente con handicap in situazione di gravità (ai sensi dell'articolo 3, comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 104) **ovvero** a un paren-

te o affine di secondo grado convivente qualora i genitori o il coniuge della persona con handicap **in situazione di gravità abbiano compiuto i settanta anni oppure siano anch'essi** affetti da patologie invalidanti o siano deceduti o mancanti.

- **Riduzione della capacità lavorativa:** la lavoratrice deve avere una riduzione della capacità lavorativa, accertata dalle commissioni competenti **per il riconoscimento dell'invalidità civile**, pari o superiore al 74%.
- **Lavoratrici licenziate o dipendenti di imprese in crisi:** devono essere lavoratrici licenziate o dipendenti di aziende per le quali è attivo un tavolo di confronto presso la struttura per la crisi d'impresa (art. 1, comma 852, legge n. 296/2006). In questo caso la riduzione massima di due anni del requisito anagrafico si applica indipendentemente dal numero di figli.

L'accesso anticipato alla pensione comporta l'applicazione del sistema di calcolo integralmente contributivo. Questo metodo, generalmente meno vantaggioso rispetto al retributivo, si basa sull'età pensionabile e sui versamenti effettuati e rivalutati nella posizione previdenziale della lavoratrice.

Periodo di attesa ("finestra")

È previsto un periodo di attesa (finestra) tra la maturazione dei requisiti e la decorrenza della pensione:

- **12 mesi** per le lavoratrici dipendenti;
- **18 mesi** per le lavoratrici autonome.

Per il personale del comparto scuola e degli Istituti di Alta Formazione Artistica e Musicale (AFAM), tali finestre non si applicano. In questi casi, si seguono le disposizioni dell'articolo 59, comma 9, della legge n. 449/1997, che prevedono una finestra unica di accesso al 1° settembre o al 1° novembre dell'anno.

Cumulo tra pensione e redditi da lavoro

Il legislatore non ha chiarito esplicitamente le regole relative al cumulo tra pensione e redditi da lavoro per le lavoratrici che accedono al regime "Opzione Donna". Tuttavia, non essendo prevista una norma contraria, si può ritenere che l'assegno pensionistico maturato in tale regime sia pienamente cumulabile con altri redditi da lavoro, analogamente a quanto avviene per le pensioni di vecchiaia o anticipate.

Requisiti contributivi

Ai fini del raggiungimento del requisito contributivo di 35 anni:

- Sono validi tutti gli accrediti contributivi obbligatori, volontari, da riscatto e figurativi.
- Non sono conteggiabili gli accrediti figurativi per disoccupazione indennizzata, malattia e infortunio non integrati dal datore di lavoro (art. 22, comma 1, legge n. 153/1969; circolare INPS n. 180/2014).

Il requisito contributivo non può essere raggiunto attraverso il cumulo dei versamenti presso gestioni previdenziali diverse (art. 1, commi 239 e seguenti, legge n. 228/2012; art. 1 del decreto legislativo n. 184/1997). È consentito unicamente il cumulo interno all'Assicurazione Generale Obbligatoria dell'INPS (legge n. 613/1966). Non è possibile utilizzare la contribuzione accantonata nella Gestione Separata.

Rinuncia alla domanda di pensione

L'INPS, con la circolare n. 25/2023, ha ribadito che la lavoratrice può rinunciare alla domanda di pensione presentata per accedere al regime "Opzione Donna", seguendo le regole generali in materia di domande di pensione (circolare INPS n. 15/1982).

Quadro di sintesi

<i>Requisiti</i>		
Età anagrafica	Contribuzione	Finestra mobile
61 anni (anticipo di un anno per ogni figlio per un massimo di due anni)	35 anni di contribuzione at	12 mesi lavoratrici dipendenti
		18 mesi lavoratrici autonome



PENSIONE QUOTA 103

Legge di bilancio • 2025

Proroga per il 2025 della pensione quota 103

ART. 1 COMMA 174

All'articolo 14.1 del decreto-legge 28 gennaio 2019, n.4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n.26, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1:

1) al primo periodo, le parole: "per gli anni 2023 e 2024" sono sostituite dalle seguenti: "per gli anni 2023,2024 e 2025";

2) al secondo periodo, le parole: "31 dicembre 2024" sono sostituite dalle seguenti: "31 dicembre 2025";

3) al quarto periodo, le parole: "nell'anno 2024" sono sostituite dalle seguenti: "negli anni 2024 e 2025";

b) al comma 5, le parole: "nell'anno 2024" sono sostituite dalle seguenti: "negli anni 2024 e 2025";

c) al comma 6, lettera b), le parole: "nell'anno 2024" sono sostituite dalle seguenti: negli anni 2024 e 2025";

d) al comma 7, le parole: "28 febbraio 2024" sono sostituite dalle seguenti: "28 febbraio 2025"

COMMENTO

La norma prevede l'estensione temporale della cosiddetta "Quota 103", ossia l'anticipo pensionistico relativo ai:

- lavoratori dipendenti (pubblici e privati);
- lavoratori autonomi e parasubordinati nelle forme gestite dall'INPS,

in possesso di un'anzianità contributiva pari a 41 anni e un'età anagrafica di almeno 62 anni, requisiti che devono essere perfezionati nel corso dell'anno 2025.

Esclusioni

Restano esclusi dal trattamento anticipato:

- il personale militare delle Forze armate (compreso il personale della Guardia di Finanza);
- il personale delle Forze di polizia a ordinamento civile (compreso il Corpo di polizia penitenziaria);
- il personale operativo del Corpo nazionale dei Vigili del fuoco.

Cumulo contributivo

Ai fini del perfezionamento del requisito dei 41 anni, possono essere cumulati i periodi assicurativi maturati nelle diverse gestioni, secondo la disciplina che consente il

cumulo gratuito delle contribuzioni pensionistiche.

- **Contributi non coincidenti: ai fini del raggiungimento del requisito contributivo** sono utilizzabili solo i periodi contributivi non coincidenti per il raggiungimento del requisito contributivo.
- **Contributi coincidenti:** ai fini della misura del trattamento pensionistico rilevano tutti i **contributi versati** anche se coincidenti.

La facoltà di cumulo è preclusa in presenza di titolarità di una pensione a carico di una delle forme di assicurazione obbligatoria gestite dall'INPS.

Calcolo dell'assegno pensionistico

L'assegno mensile derivante dall'applicazione di Quota 103 è calcolato interamente con il sistema contributivo, e tale metodo permane per l'intera vita del pensionato.

Per il periodo intercorrente fra la data di pensionamento e il compimento dell'età prevista tempo per tempo per la pensione di vecchiaia (oggi 67 anni di età), la norma conferma che l'importo massimo della prestazione pensionistica non può superare quattro volte il trattamento minimo a legislazione vigente.

La riduzione degli importi in pagamento opera per le mensilità di anticipo rispetto al momento in cui il diritto maturerebbe in base ai requisiti di accesso al sistema pensionistico previsti dalla legge 201/2011; **una volta raggiunta l'età per la pensione di vecchiaia il trattamento pensionistico verrà erogato per l'importo maturato quindi senza l'applicazione del "limite" di cui in precedenza.**

Limiti e incompatibilità

I requisiti relativi a Quota 103 non possono essere considerati validi per l'applicazione di accordi aziendali riguardanti l'isopensione.

Il trattamento liquidato con Quota 103, nel periodo antecedente il raggiungimento dell'età pensionabile di

vecchiaia, è incompatibile con redditi da lavoro dipendente o autonomo, ad eccezione di quelli derivanti da lavoro autonomo occasionale per un importo massimo di 5.000 euro annui.

Decorrenza del trattamento pensionistico

Nei casi in cui i requisiti siano stati maturati nel 2024 o si maturano nel 2025 il trattamento pensionistico decorre:

- **Lavoratori privati:** dal primo giorno dell'ottavo mese successivo alla maturazione dei requisiti;
- **Dipendenti pubblici:** dal primo giorno del decimo mese successivo alla maturazione dei requisiti, a seguito di richiesta di collocamento a riposo da presentare almeno sei mesi prima all'amministrazione di appartenenza.
- **Dipendenti del comparto scuola e AFAM:** dal primo giorno di inizio dell'anno scolastico o accademico, a condizione di aver presentato richiesta di cessazione dal servizio entro il 28 febbraio 2025.

Il diritto alla pensione anticipata flessibile **Quota 103** maturato nell'anno 2025 può essere fatto valere anche successivamente, nel rispetto dei termini imposti dalle cosiddette finestre mobili.

Il lavoratore dipendente che abbia conseguito i requisiti per il trattamento pensionistico anticipato in base alla quota 103 (e/o i requisiti contributivi per la pensione anticipata) e che invece prosegue l'attività lavorativa, **ha la facoltà** di richiedere al datore di lavoro la corresponsione in **in suo** favore dell'importo corrispondente alla quota **dei contributi a proprio carico (pubblici: 8,80%; privati: 9,19%)** alla gestione pensionistica, con conseguente esclusione del versamento della quota contributiva e del relativo accredito. **A partire dal 2025, tale importo, percepito dal dipendente, non costituisce reddito imponibile fiscalmente e contributivamente.**

Quadro di sintesi

Requisiti		
Età anagrafica	Contribuzione	Finestra mobile
62 anni	41 anni di contribuzione di cui 35 al netto dei periodi di malattia, disoccupazione e/o prestazioni equivalenti.	7 mesi lavoratori dipendenti
		9 mesi lavoratori pubblici



APE SOCIALE

Legge di bilancio • 2025

Ape sociale

ART. 1 **COMMI 175 E 176**

Le disposizioni dei commi da 179 a 186 dell'articolo 1 della legge 11 dicembre 2016, n. 232, si applicano fino al 31 dicembre 2025 per i soggetti che si trovano in una delle condizioni di cui alle lettere da a) a d) del citato comma 179 al compimento dell'età di 63 anni e 5 mesi. Le disposizioni del secondo e del terzo periodo del comma 165 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2017, n.205, si applicano anche con riferimento ai soggetti che si trovano nelle condizioni ivi indicate nell'anno 2025.

COMMENTO

La normativa estende fino al 31 dicembre 2025 la possibilità di accedere all'APE sociale, si tratta di una indennità che accompagna fino alla pensione i soggetti che abbiano compiuto almeno 63 anni e 5 mesi e soddisfino uno dei requisiti soggettivi previsti.

Cos'è l'APE Sociale?

L'APE Sociale è un'indennità corrispondente all'importo della rata mensile della pensione calcolata al momento dell'accesso al beneficio, con un limite

massimo di 1.500 euro mensili. Viene corrisposta per 12 mensilità.

Questo trattamento non è cumulabile con altre forme di sostegno al reddito connesse allo stato di disoccupazione involontaria.

L'indennità viene erogata fino al raggiungimento dei requisiti per la pensione di vecchiaia.

A partire dalla Legge di Bilancio 2024, il requisito anagrafico è stato innalzato da 63 anni a 63 anni e 5 mesi.

Soggetti beneficiari (requisiti soggettivi)

L'APE Sociale è destinato alle seguenti categorie:

- Disoccupati con almeno 30 anni di contributi**, che si trovano senza lavoro a seguito di:
 - ▶ Licenziamento;
 - ▶ Dimissioni per giusta causa;
 - ▶ Risoluzione consensuale del rapporto di lavoro;
 - ▶ Scadenza di un contratto a tempo determinato (a condizione di aver lavorato per almeno 18 mesi nei tre anni precedenti) inoltre devono aver terminato il periodo di percezione dell'indennità di disoccupazione spettante.
- Caregiver con almeno 30 anni di contributi**, che da almeno sei mesi assistono:
 - ▶ Il coniuge o un parente di primo grado convivente con handicap grave;
 - ▶ Un parente o affine di secondo grado convivente, nei casi in cui i genitori o il coniuge del soggetto assistito abbiano più di 70 anni, siano affetti da patologie invalidanti, o siano deceduti o mancanti.
- Lavoratori con ridotta capacità lavorativa** (almeno il 74%) e con **30 anni di contributi**.
- Lavoratori impiegati in mansioni gravose**, con almeno **36 anni di contributi** e che abbiano svolto tali attività per:
 - ▶ Almeno **7 anni** degli ultimi 10 anni; oppure almeno **6 anni** degli ultimi 7 anni.

Per alcune categorie, come operai edili, ceramisti e conduttori di impianti per la formatura di articoli in ceramica e terracotta, l'anzianità contributiva richie-

sta è ridotta a **32 anni**.

Stato di disoccupazione e APE Sociale

La **Corte di Cassazione**, con la sentenza n. 24950/2024, ha chiarito che il diritto all'APE Sociale, ai sensi dell'art. 1, comma 179, della legge 232/2016, richiede il possesso dello stato di disoccupazione, ma non obbliga il beneficiario ad aver percepito l'indennità di disoccupazione. Tuttavia, qualora questa sia stata percepita, deve risultare conclusa.

Ad oggi, l'Istituto Previdenziale non ha assunto una posizione ufficiale in merito a questa interpretazione.

Agevolazioni per le donne

Per le donne, i requisiti di anzianità contributiva sono ridotti di **12 mesi per ciascun figlio**, fino a un massimo di **2 anni** (APE Sociale Donna).

Scadenze per la presentazione delle domande

Il termine ultimo per richiedere l'accesso al beneficio è fissato al 30 novembre 2025, con accettazione subordinata alla disponibilità di risorse finanziarie. Le scadenze intermedie sono le seguenti:

- **31 marzo 2025** (prima scadenza);
- **15 luglio 2025** (seconda scadenza);
- **30 novembre 2025** (ultima scadenza).

Cumulabilità del beneficio

Secondo il **comma 176**, l'APE Sociale non è cumulabile con redditi derivanti da lavoro dipendente o autonomo, ad eccezione di quelli da lavoro autonomo occasionale, nel limite massimo di **5.000 euro lordi annui**.

Quadro di sintesi

Requisiti		
Età anagrafica	Contribuzione	Ulteriori requisiti
63 anni e 5 mesi	30 anni di contributi (disoccupati – caregivers – invalidi) 36 anni di contributi (addetti lavori gravosi) 32 anni di contributi (operai edili e ceramisti)	Soddisfo di almeno di uno dei "requisiti soggettivi"



INCREMENTO PENSIONI MINIME

Legge di bilancio • 2025

Incremento transitorio pensioni minime

ART. 1 COMMA 177

A completamento degli interventi transitori finalizzati a contrastare le tensioni inflazionistiche registrate negli anni 2022 e 2023 e nelle more dell'avvio di un programma di potenziamento, compatibile con gli obiettivi di finanza pubblica, delle misure strutturali vigenti a sostegno dei pensionati in condizioni disagiate, all'articolo 1, comma 310 della legge 29 dicembre 2022, n.197, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al primo periodo, le parole: "dicembre 2024" sono sostituite dalle seguenti: "dicembre 2026" e le parole: "e di 2.7 punti percentuali per l'anno 2024, sono sostituite dalle seguenti: "di 2,7 punti percentuali per l'anno 2024, di 2,2 punti percentuali per l'anno 2025 e di 1,3 punti percentuali per l'anno 2026



COMMENTO

La normativa prevede, in via aggiuntiva rispetto al meccanismo di perequazione automatica dei trattamenti pensionistici, un **incremento transitorio** per gli anni **2025** e **2026**, destinato ai soggetti il cui complesso dei trattamenti pensionistici sia pari o inferiore al trattamento minimo INPS.

Proroga degli incrementi transitori

La **Legge di Bilancio 2025** conferma la proroga degli incrementi transitori introdotti dalla Legge di Bilancio 2023 per i pensionati con reddito pensionistico pari o inferiore al trattamento minimo INPS (TM). L'obiettivo è attenuare gli effetti negativi delle tensioni inflazionistiche registrate a partire dalla metà del 2021.

Gli incrementi previsti sono i seguenti:

- **2,2 punti percentuali** per l'anno **2025**;

- **1,3 punti percentuali** per l'anno **2026**.

Nota importante: l'incremento del 2026 non si somma a quello del 2025, ma viene applicato separatamente.

Importo di riferimento

Il trattamento minimo del regime generale INPS su cui si calcolano gli incrementi transitori è quello **dell'anno di riferimento**, ossia l'anno in cui viene applicato l'incremento.

Per i pensionati il cui reddito complessivo da trattamenti pensionistici sia **di poco superiore al minimo**, l'incremento transitorio si applica solo fino al raggiungimento dell'importo calcolato con l'incremento sul trattamento minimo stesso.

L'importo del trattamento minimo relativo all'anno **2025** è **pari a 603,40** euro (circolare INPS n. 23 del 28.01.2025).



INCREMENTO DELLE MAGGIORAZIONI SOCIALI

Legge di bilancio • 2025

Incremento delle maggiorazioni sociali per pensionati in condizione di disagio

ART. 1
COMMA 178

Per l'anno 2025, l'importo mensile di cui all'alinnea dell'articolo 38, comma 1, della legge 28 dicembre 2001, n.448, e l'importo annuo di cui al comma 5, lettere a) e b), del medesimo articolo 38, aumentato ai sensi della lettera d) del predetto articolo 38, come rideterminati ai sensi dell'articolo 5, comma 5, del decreto-legge 2 luglio 2007, n.81, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2007, n.127, sono incrementati rispettivamente di 8 euro e di 104 euro



COMMENTO

L'articolo 1, comma 178, prevede, **limitatamente all'anno 2025**, un aumento di **8 euro mensili** dell'incremento delle maggiorazioni sociali già disciplinato dalla normativa vigente. Tale incremento è riservato ai pensionati che si trovano in condizioni reddituali che rispettano i requisiti per accedere a questo beneficio.

Come conseguenza, per il 2025, il **limite reddituale massimo** oltre il quale l'incremento non è riconosciuto viene aumentato di **104 euro annui**.

La maggiorazione sociale: caratteristiche principali

La maggiorazione sociale rappresenta un'integrazione alla pensione base per i pensionati con redditi propri inferiori a determinate soglie fissate dalla legge. Tale beneficio:

- È erogato per 13 mensilità;
- **L'importo varia** in base a età, reddito e tipologia

di pensione.

Beneficiari e importi

Ai sensi del combinato disposto dell'articolo 38, comma 1, della legge 448/2001, e dell'articolo 5, comma 5, della legge 81/2007:

- La misura delle maggiorazioni sociali è incrementata per:
 - ▶ Pensionati previdenziali e assistenziali di **età pari o superiore a 70 anni**;
 - ▶ Soggetti di **età superiore a 18 anni** che siano invalidi civili totali, sordomuti o ciechi assoluti, titolari di pensione o di pensione di inabilità.

Per tali categorie, la maggiorazione sociale garantisce un reddito mensile pari, per il **2024**, a **735,05 euro**, erogato per tredici mensilità.



ACCESSO ALLA PENSIONE DI VECCHIAIA PER LE LAVORATRICI CON QUATTRO O PIU FIGLI

Legge di bilancio • 2025

*Accesso alla pensione
di vecchiaia per le lavoratrici
con quattro o piu figli*

ART. 1
COMMA 179

All'articolo 1, comma 40, lettera c), della legge 8 agosto 1995, n. 335, le parole: "nel limite massimo di dodici mesi" sono sostituite dalle seguenti: "pari a sedici mesi complessivi in caso di quattro o più figli"



COMMENTO

Il comma 179 prevede un innalzamento del limite massimo della riduzione del requisito anagrafico per il trattamento pensionistico riservato alle lavoratrici madri rientranti nel sistema contributivo integrale. Tale limite passa da dodici a sedici mesi, mantenendo invariata la misura della riduzione per ciascun figlio, pari a quattro mesi. Pertanto, la modifica interessa esclusivamente le lavoratrici con quattro o più figli.

Il beneficio si applica al requisito anagrafico per la pensione di vecchiaia, attualmente fissato a 67 anni. Rientrano nel sistema contributivo integrale i soggetti privi di anzianità contributiva al 31 dicembre 1995 o quelli che abbiano optato volonta-

riamente per tale regime.

È importante sottolineare che il beneficio non richiede un'assenza dal lavoro per i periodi presi in considerazione. La normativa non apporta modifiche all'alternativa già prevista rispetto alla riduzione anagrafica: la lavoratrice madre può **optare per la determinazione del** trattamento pensionistico **con applicazione del** coefficiente moltiplicatore relativo all'età di accesso alla pensione. Questo coefficiente è maggiorato di un anno in presenza di uno o due figli e di due anni in caso di tre o più figli. **In sostanza si va in pensione a 67 anni, ma l'importo della pensione viene calcolato come se si avessero 68 anni o 69 anni di età, quindi con coefficiente più alto.**



PEREQUAZIONE PENSIONATI RESIDENTI ALL'ESTERO

Legge di bilancio • 2025

*Perequazione automatica
dei trattamenti pensionistici
dei residenti all'estero*

ART. 1
COMMA 180

In via eccezionale, per l'anno 2025, la rivalutazione automatica dei trattamenti pensionistici, secondo il meccanismo stabilito dall'articolo 34, comma 1, della legge 23 dicembre 1998, n. 448, non è riconosciuto ai pensionati residenti all'estero, per i trattamenti pensionistici complessivamente superiori al trattamento minimo INPS, con riferimento all'importo complessivo sia superiore al trattamento minimo INPS e inferiore a tale limite incrementato dalla quota di rivalutazione automatica spettante sulla base della normativa vigente, la rivalutazione automatica è comunque attribuita fino a concorrenza del predetto limite maggiorato



COMMENTO

Il comma 180 stabilisce, in via eccezionale, l'esclusione dal riconoscimento dell'incremento perequativo, per l'anno 2025, ai soggetti residenti all'estero la cui misura complessiva dei trattamenti pensionistici individuali superi l'importo del trattamento minimo previsto dal regime generale INPS. L'esclusione, applicabile limitatamente all'anno 2025, produce effetti anche sui ratei di pensione corrisposti negli anni successivi.

In ogni caso, resta garantito l'attribuzione dell'incremento fino a concorrenza del trattamento minimo, calcolato secondo il meccanismo ordinario di perequazione automatica. Questa norma rappresenta un'eccezione transitoria alla disciplina generale della rivalutazione delle pensioni.

Disciplina generale della perequazione automatica

In base alla normativa vigente, la perequazione automatica dei trattamenti pensionistici, compresi quelli di natura assistenziale, si basa sull'indice del costo della vita. Gli adeguamenti decorrono dal 1° gennaio dell'anno successivo a quello di riferimento e comprendono:

- l'incremento calcolato sulla variazione provvisoria dell'indice del costo della vita, accertata entro il 20 novembre dell'anno precedente;
- l'eventuale conguaglio, calcolato retroattivamente

per correggere la differenza tra il valore definitivo dell'indice e quello provvisorio dell'anno precedente.

La perequazione è riconosciuta in base a fasce di importo complessivo lordo dei trattamenti pensionistici:

- **100%** per importi fino a 4 volte il trattamento minimo INPS;
- **90%** per la fascia tra 4 e 5 volte il trattamento minimo;
- **75%** per importi superiori a 5 volte il minimo.

Per il calcolo, si fa riferimento all'importo del trattamento minimo INPS dell'anno precedente a quello di applicazione della perequazione.

Giurisprudenza costituzionale

Secondo la sentenza della Corte costituzionale n. 234 del 2020, il carattere parziale della rivalutazione al costo della vita per alcuni trattamenti pensionistici non viola, di per sé, il principio di adeguatezza dei trattamenti previdenziali sancito dall'articolo 38, secondo comma, della Costituzione. Tuttavia, la legittimità di tali normative dipende da una valutazione differenziata dei trattamenti in base al loro importo e da motivazioni fondate su dati oggettivi, come quelli riportati nelle relazioni tecniche che accompagnano le misure legislative.

PREVIDENZA COMPLEMENTARE

Legge di bilancio • 2025

Misure in materia di previdenza complementare

ART. 1 **COMMI 181 - 185**

All'articolo 24 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n.201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n.214, dopo il comma 7 è inserito il seguente:

"7-bis. A decorrere dal 1 gennaio 2025, ai soli fini del raggiungimento degli importi soglia mensili di cui ai commi 7 e 11, in caso di opzione per la prestazione in forma di rendita ai sensi dell'articolo 11, comma 3, del decreto legislativo 5 dicembre 2005, n.252, ferma restando la misura minima ivi stabilita, può essere computato, solo su richiesta dell'assicurato, unitamente all'ammontare mensile della prima rata di pensione di base, anche il valore teorico di una o più prestazioni di rendita di forme pensionistiche di previdenza complementare richieste dall'assicurato. Il valore teorico delle rendite di cui al primo periodo è ottenuto, solo ai fini del presente comma, trasformando il montante effettivo accumulato in ciascuna forma di previdenza complementare con applicazione del valore dei coefficienti di trasformazione di cui all'articolo 1, comma 6, della legge 8 agosto 1995, n. 335, vigente al momento del pensionamento; per potere consentire una scelta consapevole da parte dell'assicurato, contestualmente alla domanda di pensione formulata mediante l'opzione di cui al primo periodo, le forme di previdenza complementare mettono a disposizione la proiezione certificata attestante l'effettivo valore della rendita mensile

COMMENTO

A partire dal 1 gennaio 2025 sono previste importanti modifiche al sistema pensionistico italiano, che riguardano principalmente l'introduzione di nuove opportunità per l'accesso alla pensione anticipata e l'adeguamento delle norme relative alla previdenza complementare.

La pensione anticipata contributiva, regolamentata dall'art. 24, comma 11, del D.L. 201/2011, rappresenta un'opportunità di collocamento in quiescenza per coloro che hanno iniziato la loro carriera lavorativa dopo il 1995. Questa misura consente di accedere al trattamento pensionistico a 64 anni di età (con un anticipo di tre anni rispetto alla pensione di vecchiaia ordinaria) e con almeno 20 anni di contribuzione.

I requisiti da soddisfare sono i seguenti:

- Età minima di 64 anni;
- Contribuzione pari ad almeno 20 anni, raggiungibile anche attraverso il cumulo dei contributi versati in altre gestioni, comprese le casse professionali;
- Inizio della carriera assicurativa dal 1996;
- Importo dell'assegno (c.d. importo soglia) almeno pari a tre volte l'assegno sociale (per il 2024 pari a 1.603,23 euro). Per le donne con un figlio, la soglia è ridotta a 2,8 volte l'assegno sociale, mentre scende a 2,6 volte in presenza di due o più figli.

Per la liquidazione della pensione è necessario attendere una finestra mobile di tre mesi. Inoltre, fino al raggiungimento dell'età prevista per la pensione di vecchiaia ordinaria (67 anni), l'importo del trattamento previdenziale non può superare cinque volte il trattamento minimo.

Opzione di utilizzo della previdenza complementare per la pensione (novità introdotta dalla legge di Bilancio)

A partire dal 2025 per accedere alla pensione di vecchiaia anticipata contributiva sarà possibile utilizzare il valore della rendita teorica accumulata nella previdenza complementare al fine di raggiungere l'importo soglia prevista dalla normativa. In altre pa-

role, ai fini del calcolo dell'importo minimo richiesto per il pensionamento anticipato, concorrerà anche il valore teorico della rendita della previdenza complementare.

Per semplificare, ipotizziamo un importo soglia per il 2025 pari a **1.616,06 euro mensili** e un lavoratore di **64 anni** con:

- una pensione contributiva INPS pari a **1.350 euro**;
- un montante dei contributi accreditati presso la previdenza complementare che dia luogo a una rendita di **300 euro**.

Il valore teorico della rendita maturata nella previdenza complementare, al solo fine di determinare il raggiungimento dell'importo soglia, sarà calcolato utilizzando i coefficienti di trasformazione previsti per il calcolo della pensione nel sistema contributivo.

Sommando i due importi, si otterrebbe un valore pari a **1.650 euro**, superiore all'importo soglia imposto dalla normativa, consentendo al lavoratore di accedere al trattamento pensionistico anticipato.

Tuttavia, questa opzione sarà disponibile solo se l'assicurato esprime esplicitamente la volontà di avvalersene e se la rendita previdenziale complementare ammonta almeno al **50% del totale del montante accumulato nel fondo**.

Aumento dei requisiti per la pensione anticipata

A partire dal 2030, i requisiti minimi per accedere alla pensione anticipata saranno modificati. In particolare, l'attuale requisito di tre volte l'assegno sociale per il pensionamento anticipato verrà aumentato a 3,2 volte l'importo dell'assegno sociale. Inoltre, l'utilizzo della previdenza complementare per il pensionamento anticipato diventerà possibile solo a condizione che l'assicurato abbia contribuito per almeno 5 anni in più rispetto ai requisiti attuali, con un ulteriore incremento di 5 anni a partire dal 2030. Questo cambiamento ha l'obiettivo di garantire che l'uso della previdenza complementare come strumento per il pensionamento anticipato non riduca la sostenibilità del sistema previdenziale pubblico.

Sistema di monitoraggio e possibili aggiustamenti futuri

Il governo prevede l'adozione di un sistema di monitoraggio per verificare gli effetti delle nuove disposizioni. Questo monitoraggio avrà lo scopo di rilevare eventuali impatti negativi sul sistema previdenziale e di consentire eventuali modifiche normative, come l'aumento dei requisiti di contribuzione o il rinvio delle date di accesso alla pensione anticipata. Le modifiche saranno attuate solo se necessario, per evitare un incremento insostenibile dei costi del sistema pensionistico pubblico.

Obblighi di trasparenza sulle rendite future

Le forme di previdenza complementare saranno obbligate a fornire stime precise e certificate delle rendite future per gli iscritti. Questo consentirà agli assicurati di conoscere con certezza l'importo che riceveranno dalla previdenza complementare al momento del pensionamento, migliorando la loro pianificazione previdenziale e offrendo maggiore trasparenza sulle risorse accumulate.

Copertura finanziaria per le modifiche normative

L'introduzione delle modifiche comporterà un incremento dei costi per il sistema previdenziale pubblico, in particolare a causa dell'aumento dei requisiti per la pensione anticipata e dell'utilizzo della previdenza complementare. Per far fronte a questi aumenti, è stata prevista una copertura finanziaria progressiva che si estenderà dal 2026 al 2045. Le risorse necessarie per sostenere le nuove misure saranno aumentate in modo graduale, garantendo la sostenibilità del sistema nel lungo periodo.

In sintesi, le modifiche normative previste per il 2025 mirano a rendere più flessibile l'accesso alla pensione, incentivando l'utilizzo della previdenza complementare per il pensionamento anticipato, ma nel contempo tutelando la stabilità finanziaria del sistema previdenziale pubblico. Il sistema di monitoraggio e le possibili modifiche future garantiranno che il nuovo assetto risponda alle necessità di sostenibilità del sistema a lungo termine, adattandosi alle necessità di tutela dei beneficiari e dei contributori.



www.confisal.it



@Confisalnet



@Confisalnet



Confisal



Confisalnazionale

RIDUZIONE CONTRIBUTIVA LAVORATORI AUTONOMI

Legge di bilancio • 2025

*Opzione per una riduzione
transitoria della contribuzione
previdenziale a carico
degli artigiani e gli esercenti
attività commerciali*

ART. 1
COMMA 186

I lavoratori che nell'anno 2025 si iscrivono per la prima volta a una delle gestioni speciali autonome degli artigiani e degli esercenti attività commerciali di cui al comma 1 dell'articolo 1 della legge 2 agosto 1990, n. 233, che percepiscono redditi d'impresa, anche in regime forfettario, possono chiedere una riduzione contributiva al 50 per cento. La riduzione può essere chiesta anche dai collaboratori familiari che si iscrivono per la prima volta alle gestioni speciali autonome. La riduzione contributiva è attribuita per trentasei mesi senza soluzione di continuità di contribuzione a una delle due gestioni dalla data di avvio dell'attività di impresa o di primo ingresso nella società avvenuti nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2025 e il 31 dicembre 2025 ed è alternativa rispetto ad altre misure agevolative vigenti che prevedono riduzioni di aliquota. Si applicano, per l'accreditamento della contribuzione, le disposizioni dell'articolo 2, comma 29, della legge 8 agosto 1995, n.335. L'agevolazione di cui al presente comma è concessa ai sensi del regolamento (UE) 2023/2831 della commissione, del 13 dicembre 2023, relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione Europea agli aiuti de minimis. Al fine del riconoscimento della riduzione contributiva di cui al presente articolo, i soggetti interessati presentano apposita comunicazione telematica

COMMENTO

Il comma 186, prevede per i soggetti che si iscrivono per la prima volta, nell'anno 2025, alla gestione previdenziale INPS per gli artigiani o per gli esercenti attività commerciali, la possibilità di richiedere una riduzione transitoria della contribuzione, pari al 50%. Tale riduzione sarà riconosciuta per un periodo di trentasei mesi. L'accredito dei contributi versati nella misura ridotta avverrà secondo una specifica disciplina. Questa facoltà è estesa anche ai collaboratori familiari che, nel 2025, si iscrivono per la prima volta a una delle suddette gestioni.

È importante ricordare che la disciplina delle gestioni in esame stabilisce che la base di calcolo del contributo pensionistico per artigiani, esercenti attività commerciali e relativi collaboratori familiari non possa essere inferiore a un valore minimo annuo, fissato per l'anno 2024 a 18.415 euro (questo valore è proporzionale per i periodi di iscrizione inferiori all'anno solare). Tuttavia, per i soggetti che aderiscono al regime fiscale forfettario, la base di calcolo sarà ridotta del 35%.

La riduzione prevista dal comma 186 decorre dalla data di avvio dell'attività di impresa o del primo in-

gresso nella società, a condizione che avvenga tra il 1° gennaio 2025 e il 31 dicembre 2025. I trentasei mesi di riduzione saranno computati senza interruzioni. La riduzione al 50% è alternativa ad altre misure agevolative che prevedano la riduzione della contribuzione. Di conseguenza, questa riduzione assorbe (in via transitoria) l'eventuale riduzione prevista dal regime fiscale forfettario.

Nel caso in cui, a seguito della riduzione al 50%, la contribuzione sia calcolata su una base inferiore al valore minimo indicato, i mesi di assicurazione pensionistica saranno ridotti in proporzione alla somma effettivamente versata, secondo quanto previsto dall'articolo 2, comma 29, della Legge 8 agosto 1995, n. 335.

La scelta di usufruire della riduzione dovrà essere comunicata telematicamente all'INPS.

Infine, si precisa che, sotto il profilo della normativa europea, l'agevolazione è inquadrabile nel regime "de minimis" relativo agli aiuti di Stato che possono essere concessi agli operatori economici senza necessità della procedura di autorizzazione della Commissione europea.



INCENTIVO AL LAVORO DOPO IL REQUISITO PENSIONISTICO

Legge di bilancio • 2025

*Incentivo per la prosecuzione
dell'attività lavorativa
dopo il conseguimento
dei requisiti per il trattamento
pensionistico anticipato*

ART. 1
COMMA 161

All'articolo 1 della legge 29 dicembre 2022, n.197, il comma 286 è sostituito dal seguente:

“286. I lavoratori dipendenti che abbiano maturato, entro il 31 dicembre 2025, i requisiti minimi previsti dalle disposizioni di cui all'articolo 14.1 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n.201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, possono rinunciare all'accredito contributivo della quota dei contributi a proprio carico relativi all'assicurazione generale obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia e i superstiti dei lavoratori dipendenti e alle forme sostitutive ed esclusive della medesima. In conseguenza dell'esercizio della predetta facoltà viene meno ogni obbligo di versamento contributivo da parte del datore di lavoro a tali forme assicurative della quota a carico del lavoratore, a decorrere dalla prima scadenza utile per il pensionamento prevista dalla normativa vigente e successiva alla data dell'esercizio della predetta facoltà. Con la medesima decorrenza, la somma corrispondente alla quota di contribuzione a carico del lavoratore che il datore di lavoro avrebbe dovuto versare all'ente previdenziale, qualora non fosse stata esercitata la predetta facoltà, è corrisposta interamente al lavoratore e relativamente alla medesima trova applicazione quanto previsto dall'articolo 51, comma 2, lettera i-bis), del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n.917. rimane fermo, anche a seguito dell'esercizio della facoltà di cui al presente comma, quanto previsto dall'articolo 14.1, comma 1 secondo periodo, del decreto-legge n.4 del 2019, convertito, con ...

COMMENTO

La Legge di Bilancio 2025 conferma e innova l'incentivo per il posticipo del pensionamento, previsto dall'articolo 1, comma 286, della Legge di Bilancio 2023 (Legge n. 197/2022); **la novità sta nella** esclusione dalla base imponibile fiscale della somma corrispondente alla quota di contribuzione che il lavoratore avrebbe dovuto versare, ma che viene invece corrisposta direttamente al lavoratore.

In particolare, ai sensi del comma 161, i lavoratori dipendenti, pubblici e privati, che maturano, entro il 31 dicembre 2025, i requisiti minimi per "Quota 103" (secondo quanto previsto all'articolo 14.1 del D.L. n. 4/2019) o che soddisfano l'anzianità contributiva di 42 anni e 10 mesi per gli uomini e 41 anni e 10 mesi per le donne (come da articolo 24, comma 10, del D.L. n. 201/2011), possono rinunciare all'accredito contributivo della parte a loro carico dei contributi previdenziali. In questo caso, il datore di lavoro non sarà più obbligato a versare la quota contributiva a carico del lavoratore per l'assicurazione generale obbligatoria, per l'invalidità, la vecchiaia e i superstiti, né per le forme sostitutive o esclusive di essa, a partire dalla prima data utile per il pensionamento **secondo i requisiti di cui sopra** (come stabilito dalla normativa vigente e successiva alla richiesta di esercitare questa facoltà).

Contemporaneamente, la somma corrispondente alla quota di contribuzione che il datore di lavoro avrebbe dovuto versare all'ente previdenziale, se non fosse

stata esercitata la facoltà, viene pagata direttamente al lavoratore. Tale somma è esente da imposte fiscali e, **non essendoci versamento contributivo, non concorre a formare il montante contributivo.**

L'incentivo previsto dal comma 161 è simile a quello già esistente, che si applicava ai lavoratori che raggiungevano i requisiti per la Quota 103 entro il 31 dicembre 2024. Tuttavia, la nuova misura introduce un ampliamento delle fattispecie che possono beneficiare dell'incentivo e, come innovazione, l'esclusione di tale somma dalla base imponibile fiscale, **a partire dal 2025**, oltre che dalla base contributiva.

Le situazioni che consentono di accedere a questo incentivo sono dunque legate al conseguimento, entro il 31 dicembre 2025, dei requisiti per la Quota 103, come prorogato dal comma 174, e si applica a tutti i lavoratori che soddisfano le condizioni previste.

La decorrenza degli effetti dell'esercizio della facoltà non può essere anteriore alla prima scadenza utile per il pensionamento, gli effetti dell'esercizio della facoltà decorrono dal mese successivo al quale è esercitata la scelta del lavoratore.

Quindi, la legge di bilancio stabilisce che l'opzione può essere esercitata da chi matura i requisiti entro il 31 dicembre 2025 per Quota 103, ma anche da chi ha maturato, o matura, i requisiti per la pensione anticipata con almeno 42 anni e 10 mesi per gli uomini e 41 anni e 10 mesi per le donne e rinvia la data del pensionamento.

LIMITI DI ETÀ' PENSIONAMENTO LAVORATORI PUBBLICI

Legge di bilancio • 2025

*Limiti di età
per la prosecuzione
del servizio nella pubblica
amministrazione*

ART. 1
COMMI 162 -166

All'articolo 24, comma 4, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n.201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n.2014, sono apportate le seguenti modificazioni

a) al secondo periodo, le parole: "fermi restando ai limiti ordinamentali dei rispettivi settori di appartenenza" sono soppresse;

b) è aggiunto, in fine, il seguente periodo: "per i lavoratori dipendenti delle pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n.165, restano fermi i limiti ordinamentali previsti dai rispettivi settori di appartenenza che dal 1° gennaio 2025 si intendono elevati, ove inferiori, al requisito anagrafico per il raggiungimento della pensione di vecchiaia di cui al comma 6 del presente articolo"



COMMENTO

I **commi 162, 163 e 164** stabiliscono che, per i lavoratori dipendenti delle pubbliche amministrazioni (di cui all'articolo 1, comma 2, del D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165 e successive modificazioni), il limite **ordinamentale di età** per la pensione di vecchiaia, **precedentemente previsto a 65 anni, dal 1° gennaio 2025 è innalzato a 67 anni. Qualora gli ordinamenti delle Amministrazioni prevedano limiti di età più elevati dei 67 anni questi limiti continuano a permanere.** Con queste modifiche, **a decorrere dal 1° gennaio 2025, è abrogata la norma che prevedeva l'obbligo delle Amministrazioni di collocare a riposo i dipendenti che al compimento dei 65 anni di età maturano i requisiti per la pensione anticipata e il diritto al trattamento pensionistico.** Il **comma 165** introduce la possibilità, per la pubblica amministrazione, del **trattenimento in servizio, previa disponibilità degli**

interessati, oltre i 67 anni. Tuttavia, tale trattenimento non può superare il settantesimo anno di età. Inoltre, la possibilità di trattenimento è limitata al 10% delle facoltà assunzionali autorizzate dalla legislazione vigente. **La norma prevede** delle esclusioni specifiche per alcune categorie di dipendenti dall'ambito di applicazione di questa misura.

Infine, il **comma 166**, estende la possibilità di trattenimento in servizio anche ai professionisti sanitari del Servizio Sanitario Nazionale (SSN). In particolare, consente ai dirigenti medici, agli altri dirigenti del ruolo della dirigenza sanitaria degli enti e aziende del SSN e agli infermieri dipendenti dai medesimi enti e aziende di presentare domanda di autorizzazione per il trattenimento in servizio anche oltre il limite del quarantesimo anno di servizio effettivo, fermo restando il limite massimo di età di settanta anni.




OPZIONE MAGGIORAZIONE CONTRIBUTIVA

Legge di bilancio • 2025

Opzione per una maggiorazione dell'aliquota contributiva pensionistica a carico del lavoratore

ART. 1
COMMI 169 -170A

Gli iscritti all'assicurazione generale obbligatoria, alle forme sostitutive ed esclusive della medesima e alla gestione separata di cui all'articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n.335, con riferimento ai quali il primo accredito contributivo decorre successivamente al 1 gennaio 2025, possono incrementare il montante contributivo individuale maturato versando all'Istituto nazionale della previdenza sociale una maggiorazione della quota di aliquota contributiva pensionistica a proprio carico non superiore a due punti percentuali. La quota del trattamento pensionistico derivante dall'incremento del montante contributivo consentito



COMMENTO

I commi 169 e 170 – stabiliscono per i soggetti iscritti alle forme pensionistiche obbligatorie di base gestite dall'INPS, **per i quali il primo accredito contributivo decorre dal 1° gennaio 2025** la possibilità di aumentare l'aliquota contributiva pensionistica a loro carico. **Tale aliquota non può essere superiore a due punti percentuali.** Questo aumento consente un incremento del montante contributivo individuale che verrà utilizzato per il calcolo del trattamento pensionistico futuro. Le modalità per l'attuazione di questa facoltà saranno definite tramite un decreto ministeriale.

È importante notare che la quota del trattamento pensionistico derivante dall'incremento dell'aliquota non contribuisce al raggiungimento degli "importi soglia" necessari per ottenere la pensione di vecchiaia o la pensione anticipata, come stabilito nel sistema contributivo integrale. Queste condizioni sono regolamentate nei commi 7 e 11 dell'articolo 24 del Decreto Legge

6 dicembre 2011, n. 201, convertito con modificazioni dalla Legge 22 dicembre 2011, n. 214.

Inoltre, la quota aggiuntiva del trattamento pensionistico sarà erogata solo dopo il raggiungimento dell'età prevista per il pensionamento di vecchiaia, che attualmente è di 67 anni, come stabilito dal comma 6 dello stesso articolo 24 del D.L. n. 201/2011 e solo a seguito di domanda.

La contribuzione **aggiuntiva** versata in base a questa opzione sarà deducibile dalle imposte sui redditi nella misura del 50%, in deroga alla norma che prevede la deducibilità integrale della contribuzione pensionistica, compresa la contribuzione volontaria, nelle fattispecie ammesse dalla normativa vigente.

Il decreto attuativo, che definirà i dettagli di questa misura, sarà emanato dal Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali, di concerto con il Ministro dell'Economia e delle Finanze.




ABROGAZIONE RILIQUIDAZIONE TRATTAMENTO PENSIONISTICO

Legge di bilancio • 2025

Abrogazione di una possibilità di riliquidazione del trattamento pensionistico

L'articolo 2-ter del decreto-legge 2 marzo 1974, n.30, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 aprile 1974, n.114, è abrogato

ART. 1
COMMA 172



COMMENTO

Il comma 172 – inserito dalla Camera dei deputati – abroga una disciplina specifica che prevede la possibilità di riliquidazione del trattamento pensionistico già in godimento (come trattamento diretto o come trattamento in favore di superstiti) in una gestione speciale INPS relativa ai lavoratori autonomi, riliquidazione da operarsi presso il regime generale dei lavoratori dipendenti dell'INPS, con conseguente ricalcolo del trattamento.

La norma abrogativa in esame concerne l'articolo 2-ter del D.L. 2 marzo 1974, n. 30, convertito, con modificazioni, dalla L. 16 aprile 1974, n. 114.

Le gestioni speciali summenzionate sono quelle relative agli artigiani, agli esercenti attività commerciali e ai lavoratori autonomi in agricoltura (ivi compresi gli imprenditori agricoli professionali).

La norma ora oggetto di abrogazione prevede la suddetta possibilità di riliquidazione, a condizione che sussistano i requisiti per il trattamento pensionistico nell'assicurazione generale INPS dei lavoratori dipen-

denti, e considera utili, a quest'ultimo riguardo, anche i contributi della predetta assicurazione già eventualmente utilizzati per la liquidazione della pensione a carico della gestione speciale ovvero per la liquidazione di un supplemento di essa. La riliquidazione presso l'assicurazione generale dei lavoratori dipendenti determina naturalmente la contestuale cessazione del trattamento a carico della gestione speciale.

L'articolo 2-ter ora abrogato fa riferimento, come accennato, alla possibilità sia di domanda da parte del titolare della pensione diretta sia di domanda da parte dei superstiti (già titolari del relativo trattamento a carico di una gestione speciale). Si ricorda che la possibilità di ricalcolo ora soppressa può essere vantaggiosa in relazione a diversi elementi, quali, per esempio, la differente misura, nei diversi regimi, dell'aliquota di computo del trattamento pensionistico (per le quote di trattamento liquidate col sistema contributivo) o il passaggio, in alcuni casi, da un sistema contributivo integrale ad un sistema di calcolo misto.



REQUISITI FRUIZIONE NASPI

Legge di bilancio • 2025

Requisiti per la fruizione della NASPI

ART. 1 COMMA 171

All'articolo 3, comma 1, del decreto legislativo 4 marzo 2015, n. 22, dopo la lettera c) è inserita la seguente:

c-bis) con riferimento agli eventi di disoccupazione verificatesi dal 1° gennaio 2015, possono far valere almeno tredici settimane di contribuzione dall'ultimo evento di cessazione del rapporto di lavoro a tempo indeterminato interrotto per dimissioni volontarie, anche a seguito di risoluzione consensuale, fatte salve le ipotesi di cui al comma 2 di dimissioni di cui all'art.55 del testo unico delle disposizioni legislative in materia di tutela e sostegno della maternità e della paternità, di cui al decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151. Tale requisito si applica a condizione che l'evento di cessazione per dimissioni sia avvenuto nei dodici mesi precedenti l'evento di cessazione involontaria per cui si chiede la prestazione.

COMMENTO

L'articolo 1, comma 171 – introdotto alla Camera – introduce un nuovo requisito contributivo per l'accesso all'indennità di disoccupazione NASpI, applicabile ai lavoratori che, a partire dal 1° gennaio 2025, si trovano in situazioni di disoccupazione e che, nei 12 mesi precedenti, abbiano interrotto volontariamente un rapporto di lavoro a tempo indeterminato per dimissioni o risoluzione consensuale. Sono fatte salve alcune ipotesi specifiche in cui l'indennità è già riconosciuta dalla normativa vigente, come nel caso delle dimissioni per giusta causa o per altri motivi previsti dalla legge.

In particolare, il riconoscimento della NASpI è condizionato dal possesso di almeno 13 settimane di contribuzione a partire dall'ultimo evento di cessazione del rapporto di lavoro a tempo indeterminato, che deve essere avvenuto nei 12 mesi precedenti la cessazione involontaria per cui si richiede la prestazione. Questo nuovo requisito impone un lasso di tempo minimo tra le dimissioni volontarie e la cessazione involontaria del contratto successivo che dà diritto alla NASpI.

Le novità introdotte per la NASpI

In concreto, i lavoratori che si sono dimessi e che, nel corso dei 12 mesi successivi, sono stati assunti da un altro datore di lavoro e successivamente licenziati, non potranno percepire l'indennità di disoccupazione se il nuovo rapporto di lavoro non ha avuto una durata di almeno 13 settimane.

In altre parole:

- Se un lavoratore si dimette da un'azienda o risolve consensualmente il rapporto di lavoro,
- E successivamente viene assunto da un altro datore di lavoro entro i successivi 12 mesi, per poi essere licenziato,
- Non matura il diritto alla NASpI se il nuovo contratto di lavoro non ha avuto una durata minima di 13 settimane.

Questo meccanismo risponde alla logica della NASpI, che, come stabilito dal Decreto Legislativo 4 marzo 2015, n. 22, è destinata ai lavoratori che hanno perso involontariamente il proprio posto di lavoro. Per tale motivo, ne sono esclusi coloro che si dimettono volontariamente o che concordano con il datore di lavoro la cessazione del rapporto di lavoro, salvo casi particolari.

Casi particolari di accesso alla NASpI

Tuttavia, anche in presenza di dimissioni volontarie o risoluzioni consensuali, l'accesso alla NASpI è consentito in alcuni casi specifici, tra cui:

- **Dimissioni per giusta causa:** Quando le dimissioni non sono il risultato di una scelta volontaria, ma sono imposte da comportamenti del datore di lavoro che rendono il rapporto di lavoro insostenibile.
- **Dimissioni durante il congedo di maternità o paternità:** Nel caso in cui le dimissioni avvengano durante il periodo tutelato da congedo di maternità o paternità obbligatorio.
- **Risoluzione consensuale:** Qualora la risoluzione del contratto avvenga nell'ambito di una procedura di conciliazione presso la Direzione Territoriale del Lavoro.
- **Risoluzione consensuale a seguito di trasferimento forzato:** Quando il lavoratore si rifiuti di trasferirsi presso una sede aziendale distante più di 50 chilometri dalla sua residenza o difficilmente raggiungibile con i mezzi pubblici in un tempo superiore agli 80 minuti.
- **Licenziamento con accettazione della conciliazione:** Quando il lavoratore accetta un'offerta di conciliazione in seguito a licenziamento, come previsto dall'articolo 6 del Decreto Legislativo n. 22/2015.
- **Licenziamento disciplinare:** Quando il licenziamento avviene per motivi disciplinari.

DISOCCUPAZIONE PER I LAVORATORI RIMPATRIATI

Legge di bilancio • 2025

*Disposizioni in materia
di trattamento di disoccupazione
in favore dei lavoratori
rimpatriati*

*La legge 25 luglio 1975, n.402 non si applica alle
cessazioni del rapporto di lavoro intervenute a
partire dal 1° gennaio 2025.*

ART. 1
COMMA 187



COMMENTO

L'articolo 1, comma 187, stabilisce l'esclusione dall'applicazione della normativa in materia di trattamento di disoccupazione per i lavoratori rimpatriati e i lavoratori frontalieri in relazione alle cessazioni del rapporto di lavoro avvenute a partire dal 1° gennaio 2025.

In particolare, la disposizione prevede che, a decorrere da tale data, non si applichino più le previsioni della

legge 25 luglio 1975, n. 402. Tale normativa riconosceva il diritto al trattamento ordinario di disoccupazione, per un periodo massimo di 180 giorni, ai lavoratori italiani rimpatriati e ai lavoratori frontalieri in caso di disoccupazione causata da licenziamento o mancato rinnovo del contratto di lavoro stagionale da parte di un datore di lavoro estero.



NUOVI REQUISITI ADI E SFL

Legge di bilancio • 2025

*Modifica requisiti
per la fruizione dell'assegno
di inclusione e del supporto
formazione e lavoro*

ART. 1
COMMI 198 -199

Al decreto-legge 4 maggio 2023, n. 48, convertito con modificazioni, dalla legge 3 luglio 2023, n. 85, sono apportate le seguenti modificazioni:

All'articolo 2, comma 2, lettera b):

al numero 1), le parole: "euro 9.630" sono sostituite dalle seguenti: "euro 10.140";

al numero 2):

2.1) al primo periodo le parole: "euro 6.000" sono sostituite dalle seguenti: "euro 6.500";

2.2) al secondo periodo, le parole: "euro 7.560" sono sostituite dalle seguenti: "euro 8.190"

2.3) dopo il terzo periodo è inserito il seguente: "In ogni caso la soglia è aumentata a euro 10.140 nei casi in cui il nucleo familiare risieda in abitazione in locazione, secondo quanto risulta dalla dichiarazione sostitutiva unica resa ai fini dell'ISEE"



COMMENTO

I commi 198 e 199 dell'articolo 1 – introdotti alla Camera – apportano modifiche ai requisiti economici e reddituali necessari per accedere all'Assegno di inclusione e al Supporto per la formazione e il lavoro. Contestualmente, vengono aumentati i relativi importi e stanziati risorse aggiuntive per finanziare l'apprendistato finalizzato al conseguimento di qualifiche e diplomi professionali, oltre che per i percorsi di competenze trasversali e orientamento (ex alternanza scuola-lavoro).

Assegno di inclusione

Le principali modifiche introdotte riguardano i seguenti aspetti:

1. Valore massimo dell'ISEE e soglia di reddito familiare:
 - ▶ Il valore massimo dell'ISEE per accedere all'Assegno di inclusione viene innalzato da 9.360 euro a 10.140 euro.
 - ▶ La soglia di reddito familiare passa da 6.000 euro a 6.500 euro.
 - ▶ Per i nuclei familiari composti esclusivamente da persone di età pari o superiore a 67 anni o da persone in condizioni di grave disabilità o non autosufficienza, la soglia di reddito è ulteriormente elevata da 7.560 euro a 8.190 euro.
 - ▶ Per i nuclei familiari che risiedono in abitazioni in locazione, la soglia di reddito sale a 10.140 euro, come dichiarato nella DSU ai fini ISEE.
2. Importo massimo dell'integrazione al reddito familiare:
 - ▶ L'importo massimo della componente dell'Assegno dedicata all'integrazione al reddito viene incrementato da 6.000 euro a 6.500 euro

annui.

- ▶ Tale importo sale da 7.560 euro a 8.190 euro per i nuclei familiari composti interamente da persone di età pari o superiore a 67 anni o in condizioni di grave disabilità o non autosufficienza.
3. Integrazione per il pagamento del canone di locazione:
 - ▶ L'importo massimo della componente dell'Assegno destinata a coprire il canone annuo di locazione aumenta da 3.360 euro a 3.640 euro.
 - ▶ Per i nuclei familiari composti interamente da persone di età pari o superiore a 67 anni o in condizioni di grave disabilità o non autosufficienza, tale importo è incrementato da 1.800 euro a 1.950 euro.

Supporto per la formazione e il lavoro

Relativamente al Supporto per la formazione e il lavoro (comma 198, lettere c) e d)):

- **Valore massimo dell'ISEE:** aumenta da 6.000 a 10.140 euro il limite massimo dell'ISEE del nucleo familiare del richiedente, così come la soglia di reddito familiare.
- **Importo del beneficio:** l'ammontare mensile del beneficio passa da 350 a 500 euro.
- **Durata e proroga del beneficio:** la durata massima del beneficio, inizialmente fissata a 12 mensilità, può essere prorogata fino a ulteriori 12 mesi. La proroga è subordinata all'aggiornamento del patto di servizio personalizzato e alla partecipazione dell'interessato a un corso di formazione. Tuttavia, in caso di proroga, il beneficio economico è comunque erogato nei limiti della durata del corso.

BONUS NUOVE NASCITE

Legge di bilancio • 2025

Bonus per le nuove nascite

ART. 1

COMMA 206 - 208

Al fine di incentivare la natalità e contribuire alle spese per il suo sostegno, per ogni figlio nato o adottato dal 1° gennaio 2025 è riconosciuto un importo una tantum pari a 1000 euro, erogato nel mese successivo al mese di nascita o adozione. L'importo di cui al primo periodo, che non concorre alla determinazione del reddito complessivo ai fini dell'articolo 8 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, è corrisposto per i figli di cittadini italiani o di uno Stato membro dell'Unione Europea, o loro familiari titolari, titolari del diritto di soggiorno o del diritto di soggiorno permanente.



COMMENTO

I commi da 206 a 208 introducono un assegno una tantum di 1.000 euro per ogni figlio nato o adottato a partire dal 1° gennaio 2025. Tale beneficio è riconosciuto dall'INPS su richiesta e subordinato alle seguenti condizioni:

- Il nucleo familiare del genitore richiedente deve avere un ISEE non superiore a 40.000 euro annui. A tale scopo, l'ISEE è calcolato al netto dell'assegno unico e universale per i figli a carico.
- Il genitore richiedente deve essere residente in Italia e rientrare in una delle seguenti categorie:
 - ▶ Cittadino italiano o di uno Stato membro dell'Unione europea, o familiare titolare del diritto di soggiorno o del diritto di soggiorno permanente.
 - ▶ Cittadino di uno Stato non appartenente all'Unione europea, in possesso di un permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo, di un permesso unico di lavoro con autorizzazione per un'attività lavorativa superiore a sei mesi, o di un permesso di soggiorno per motivi

di ricerca con autorizzazione valida per oltre sei mesi.

L'assegno sarà erogato dall'INPS nel mese successivo alla nascita o all'adozione del figlio.

Finalità e Benefici Fiscali

L'assegno mira a incentivare la natalità e a contribuire alle spese legate al sostegno dei figli. Il beneficio non concorre alla formazione del reddito complessivo ai fini fiscali.

Previsioni di Spesa e Monitoraggio

Le stime prevedono un onere finanziario pari a 330 milioni di euro per il 2025 e 360 milioni di euro annui dal 2026. L'INPS è incaricata di svolgere un'attività di monitoraggio finanziario per verificare eventuali scostamenti rispetto alle previsioni di spesa. Qualora si rilevino discrepanze, il Ministero competente potrà rideterminare l'importo dell'assegno o il limite massimo dell'ISEE, come previsto dal comma 207.

BUONO ASILI NIDO

Legge di bilancio • 2025

*Buono per le rette
di frequenza di asili nido*

ART. 1
COMMI 209-211

Nella determinazione della situazione economica equivalente utile ai fini dell'attribuzione del buono di cui all'articolo 1, comma 355, della legge 11 dicembre 2016, n. 232, non rilevano le erogazioni relative all'assegno unico e universale di cui al decreto legislativo 29 dicembre 2021, n. 230.



COMMENTO

I **commi da 209 a 211** introducono alcune modifiche alla disciplina relativa al buono per il pagamento delle rette per la frequenza degli asili nido, pubblici e privati, e per le forme di supporto domiciliare a favore di bambini di età inferiore ai tre anni, affetti da gravi patologie croniche.

Il **comma 209** stabilisce che dal valore dell'ISEE, utilizzato per determinare l'importo del buono, venga escluso l'importo dell'assegno unico e universale per i figli a carico. Di conseguenza, questa esclusione comporta un incremento del limite di spesa per il buono di 5 milioni di euro annui.

Il **comma 210** abroga una delle condizioni che erano precedentemente richieste per una quota dell'importo del buono. La condizione soppressa riguardava la presenza nel nucleo familiare di almeno un figlio con meno di dieci anni, oltre alla necessità che ci fosse un figlio nato dopo il 31 dicembre 2023. La seconda condizione, quella del figlio nato dopo il 31 dicembre 2023, rimane invariata.

Infine, il **comma 211** prevede un ulteriore incremento del limite di spesa, secondo le misure indicate in questo stesso comma.

Disciplina del Buono Asili Nido (Art. 1, comma 355, L. 11 dicembre 2016, n. 232 e successive modificazioni)

Destinatari del buono:

- ▶ **Genitori richiedenti:** devono presentare:
 - ▶ Iscrizione e pagamento della retta a strutture pubbliche o private, oppure
 - ▶ Attestazione del pediatra che certifichi l'impossibilità del bambino di frequentare l'asilo nido per grave patologia cronica.

Importo del Buono (varia in base all'ISEE):

- ▶ **3.600 euro annui** per bambini nati dopo il 31 dicembre 2023, se l'ISEE del nucleo familiare non supera i 40.000 euro (calcolato **al netto dell'assegno unico e familiare**).
 - ▶ **Soppressione** della condizione che richiedeva la presenza di almeno un altro figlio sotto i 10 anni per il riconoscimento di tale importo.
1. Altri importi in base all'ISEE:
- ▶ **3.000 euro annui:** ISEE ≤ 25.000 euro.
 - ▶ **2.500 euro annui:** ISEE > 25.000 e ≤ 40.000 euro.
 - ▶ **1.500 euro annui:** ISEE > 40.000 euro o documentazione ISEE insufficiente.



CONGEDI PARENTALI

Legge di bilancio • 2025

Misure in materia di congedi parentali

ART. 1 COMMI 217 - 218

All'articolo 34, comma 1, primo periodo, del testo unico delle disposizioni legislative in materia di tutela e sostegno della maternità e paternità, di cui al decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151, sono apportate le seguenti modificazioni:

Le parole: "nel limite massimo di un mese e nella misura del 60 per cento della retribuzione nel limite massimo di un ulteriore mese, elevata all'80 per cento per il solo anno 2024" sono soppresse;

Sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: "e, per la durata massima di un ulteriore mese fino al sesto anno di vita del bambino, all'80 per cento della retribuzione."

COMMENTO

I commi 217 e 218 prevedono, con riferimento ai lavoratori dipendenti e limitatamente a un periodo o a un complesso di periodi compresi entro il sesto anno di vita del bambino – ovvero entro il sesto anno dall'ingresso in famiglia del minore nel caso di adozione o affidamento –, un elevamento della misura dell'indennità per congedo parentale. Tale elevamento è riconosciuto in alternativa (o in alternativa per frazioni di periodo) alla madre o al padre e concerne, nel limite di due mesi, i periodi di congedo successivi a un primo mese di congedo parentale. In base a tale ele-

vamento, l'aliquota (commisurata sulla retribuzione) per il calcolo dell'indennità per congedo parentale è pari, limitatamente al periodo o ai periodi in oggetto, all'80% – anziché al 60%, già previsto per il secondo mese, e al 30%, già previsto per il terzo mese. In conseguenza di tale novella, i periodi complessivamente fruibili con un'indennità pari all'80% sono dunque elevati da uno a tre mesi (sempre in alternativa tra i genitori e fino al sesto anno summenzionato).

In relazione ai congedi parentali, si ricorda che essi rappresentano un diritto fondamentale dei lavoratori

dipendenti, previsto per garantire un supporto economico e la possibilità di dedicarsi alla cura dei figli nei primi anni di vita o nei primi anni di inserimento in famiglia in caso di adozione o affidamento.

Si ricorda che la precedente novella operata dall'articolo 1, comma 179, della L. 30 dicembre 2023, n. 213, oltre ad elevare, a regime, l'aliquota summenzionata di calcolo dal 30% al 60% per il secondo mese, ha elevato per il solo anno 2024 l'aliquota medesima, relativa al secondo mese, all'80%. La novella di cui al citato comma 179 è in sostanza assorbita dalla novella di cui al presente comma 217.

Il nuovo elevamento in esame, ai sensi del comma 218, non si applica per i casi in cui – per la madre o, rispettivamente, per il padre – il periodo di congedo di maternità o di paternità sia terminato entro il 31 dicembre 2024; viene fatto salvo, per i casi in cui il congedo di maternità o di paternità sia terminato nel corso dell'anno 2024, l'elevamento all'80% per il secondo mese. Quest'ultimo elevamento, come detto, è stato già riconosciuto dalla novella di cui al citato articolo 1, comma 179, e può essere ora fruito (in base

ai commi 217 e 218 del presente articolo 1) anche nel periodo successivo all'anno 2024; restano esclusi (come già previsto nella novella di cui al suddetto articolo 1, comma 179) i casi in cui il congedo di maternità o di paternità sia terminato entro il 31 dicembre 2023.

Si ricorda che il comma 1 dell'articolo 34 del suddetto testo unico riconosce il trattamento economico – pari, come accennato, a una quota percentuale della retribuzione e costituito da un'indennità corrisposta dall'INPS o, per i dipendenti pubblici, dal datore di lavoro – per i seguenti periodi di congedo parentale, salvi i casi di periodo più ampio in relazione al reddito individuale o all'ipotesi che il congedo riguardi un minore disabile in situazione di gravità accertata:

- tre mesi per ciascun genitore – tale diritto non è trasferibile all'altro genitore;
- un ulteriore periodo di tre mesi, fruibile in alternativa (o anche divisibile) tra i genitori;
- nove mesi di congedo, qualora vi sia un solo genitore o l'affidamento del minore sia esclusivo di un genitore.

Periodi indennizzabili

Madre	Fino al 12° anno di vita del bambino (o dall'ingresso in famiglia)	3 mesi (non trasferibili all'altro genitore)
Padre		
Entrambi i genitori	In alternativa tra loro	Ulteriore periodo di 3 mesi
Periodo massimo indennizzabile tra i genitori		9 mesi

La maggiorazione dell'indennità spetterà alle lavoratrici e ai lavoratori che hanno terminato o terminano il periodo di congedo di maternità o di paternità, successivamente al 31 dicembre 2023 e al 31 dicembre 2024.

Disciplina 2024	2 mesi di congedo all'80%	Soggetti che terminano il periodo di congedo maternità/paternità dopo il 31.12.2023
Nuova disciplina	3 mesi di congedo all'80%	Soggetti che terminano il periodo di congedo di maternità/paternità dopo il 31.12.2023 e dopo il 31.12.2024
	Per i periodi restanti il congedo è indennizzato al 30%	



DECONTRIBUZIONE LAVORATRICI MADRI

Legge di bilancio • 2025

*Decontribuzione
lavoratrici madri*

Alle lavoratrici dipendenti, a esclusione dei rapporti di lavoro domestico, nonché alle lavoratrici alle lavoratrici autonome che percepiscono

*ART. 1
COMMI 219 – 220*



COMMENTO

Il comma 219 reca disposizioni in materia di decontribuzione per le lavoratrici madri, prevedendo un parziale esonero della quota dei contributi previdenziali per l'invalidità, la vecchiaia e i superstiti, a carico del lavoratore. Tale misura è destinata alle lavoratrici dipendenti, con esclusione dei rapporti di lavoro domestico, e alle lavoratrici autonome che percepiscono almeno uno tra redditi di lavoro autonomo, redditi d'impresa in contabilità ordinaria, redditi d'impresa in contabilità semplificata o redditi da partecipazione, purché non abbiano optato per il regime forfetario.

La disposizione stabilisce che:

- l'esonero spetta alle lavoratrici madri di due o più figli;
- l'esonero è valido fino al mese del compimento del decimo anno di età del figlio più piccolo oppure, a decorrere dall'anno 2027, per le madri di tre o più figli, fino al mese del compimento del diciottesimo anno di età del figlio più piccolo;
- il reddito o la retribuzione imponibile ai fini previdenziali non deve superare l'importo di 40 mila euro su base annua.

Il beneficio in esame non si applica per gli anni 2025 e 2026 alle lavoratrici che risultano già beneficiarie

dell'esonero contributivo disposto dall'articolo 1, comma 180, della legge n. 213 del 2023. Quest'ultima disposizione, infatti, riconosceva, per i periodi di paga dal 1° gennaio 2024 al 31 dicembre 2026, un esonero del 100% della quota dei contributi previdenziali per l'invalidità, la vecchiaia e i superstiti a carico del lavoratore alle lavoratrici madri di tre o più figli con rapporto di lavoro dipendente a tempo indeterminato, ad esclusione dei rapporti di lavoro domestico, fino al mese di compimento del diciottesimo anno di età del figlio più piccolo e nel limite massimo annuo di 3.000 euro riparametrato su base mensile.

Si sottolinea che resta ferma l'aliquota di computo delle prestazioni pensionistiche, che rappresenta la quota della retribuzione pensionabile accantonata ai fini della determinazione della rendita. Tale aliquota è pari al 33% per i lavoratori dipendenti e al 22,65% per i lavoratori autonomi.

Da ultimo, una modifica approvata alla Camera ha specificato che quanto disposto dal comma 219 si applica in armonia con le previsioni del successivo comma 220, che riguarda le lavoratrici autonome iscritte all'assicurazione generale obbligatoria o alla gestione separata.





VIA ANGELO BARGONI, 8 - 00153 ROMA

+39 06 5852071

INFO@CONFSAL.IT



www.confesal.it



@Confesalnet



@Confesalnet



Confesal



Confesalnazionale

